



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI CASSINO**

**Sezione Civile – Procedure Concorsuali**

riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott. Massimo Pignata                      presidente,  
dott. Federico Eramo                        giudice,  
dott. Lorenzo Sandulli                      giudice relatore,

nel procedimento unitario r.g.n. 12/2022, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente a oggetto l'apertura della procedura di liquidazione controllata promossa dai fratelli SALTARELLI ALESSANDRO COSMA (C.F. SLTLSN85E19D708L) e SALTARELLI ANTONELLO (C.F. SLTNNL90H15D708Q), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati Giuseppe M. Valentj, Andrea Galli e Maria Paola Nocco ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo difensore in Sperlonga (Lt), via Pallade Athena n. 31, nonché coadiuvati dall'OCC avv. Patrizia Menanno.

Visto il ricorso depositato in data 28.11.2022, con il quale i ricorrenti hanno chiesto che venga aperta la procedura di liquidazione controllata riguardante i propri beni;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- i) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Cassino;
- ii) sussiste la legittimazione dei ricorrenti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- iii) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo



della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori ricorrenti;

iv) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

v) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dai debitori nel ricorso.

#### Sulle richieste accessorie di cui alle conclusioni del ricorso.

Il Tribunale ritiene di dover statuire quanto segue sulla richiesta di utilizzo momentaneo degli immobili e comunque di uso ed esclusione delle autovetture dei ricorrenti di esiguo valore commerciale e di difficile collocazione, beni dagli stessi ritenuti assolutamente necessari per le esigenze di vita e gli spostamenti di lavoro (cfr., *amplius*, Tr. Milano, sent. n. 420/2022, r.g.n. 28/2022).

Orbene, pur in caso di necessità di utilizzo del veicolo per documentate esigenze lavorative, in linea di principio non possono essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà, in quanto non rientranti nella previsione normativa – relativa solo a stipendi/pensioni guadagnati con la propria attività ai fini del mantenimento anche del nucleo familiare – beni che peraltro in caso di rinuncia alla liquidazione per manifesta non convenienza o antieconomicità sarebbero in ogni caso aggredibili con le azioni esecutive individuali dei creditori, ma non tornerebbero comunque nella disponibilità del proponente in considerazione dello spossessamento universale quale effetto giuridico discendente dall'apertura del procedimento di liquidazione controllata. I veicoli non sono infatti beni né assolutamente, né relativamente impignorabili, in quanto non risultano essere oggetto o strumento diretto dell'attività lavorativa, pur trattandosi di mezzi necessari per il trasferimento verso i luoghi di lavoro, alternativi allo spostamento con i mezzi pubblici o con il treno. Tuttavia, ritiene il Tribunale che anche se appresi alla liquidazione del patrimonio, i ricorrenti potranno provvisoriamente continuare ad utilizzare le suddette autovetture; rimane fermo che le spese e i costi di manutenzione non devono gravare sulla massa dei creditori prevedendosi la facoltà espressa del liquidatore di esigerne la possibile restituzione immediata ex art. 1809 co. 2 c.c., a semplice richiesta orale, nel caso in cui vi siano improcrastinabili esigenze liquidatorie ed ove siano bene utilmente collocabili in procedura competitiva (se non oggetto di derelizione), trattandosi comunque di beni acquisiti alla massa attiva.

Per quanto concerne gli immobili di Saltarelli Alessandro Cosma, oggetto di esecuzione immobiliare di questo Tribunale r.g.e.i. n. 103/2019, si ritiene che gli stessi potranno essere provvisoriamente abitati dai ricorrenti o da chi attualmente li occupa per gravi, specifiche e documentate esigenze abitative, anche in considerazione delle condizioni di lavoro e di reddito del nucleo familiare, fino a nuovo ordine del giudice delegato e, comunque, in attesa



delle determinazioni nel programma di liquidazione in ordine alle modalità di vendita competitiva dei compendi o di eventuale subentro nelle procedure esecutive.

Nulla deve disporsi in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento esecutivo, attesa l'applicazione analogica dell'art. 216 CCI alla liquidazione controllata e, comunque, considerata la necessaria applicabilità ex lege dell'art. 150 CCI che vieta di per sé la prosecuzione delle azioni individuali esecutive, salve le determinazioni del liquidatore nel programma.

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei debitori ricorrenti SALTARELLI ALESSANDRO COSMA (C.F. SLTLSN85E19D708L) e SALTARELLI ANTONELLO (C.F. SLTNNL90H15D708Q);

NOMINA

giudice delegato il dott. Lorenzo Sandulli;

NOMINA

liquidatore l'OCC, avv. Patrizia Menanno;

ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione delle autovetture Peugeot tg. CZ357TE e Ford Fiesta tg. DY951XT, nonché dei seguenti immobili di proprietà, che entrambi i ricorrenti ed i loro genitori sono autorizzati ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato:

- unità immobiliare sita in Comune di SS. Cosma e Damiano (LT), Via F. Baracca già n. 86 (oggi 740/E), identificato in catasto Fabbr. Foglio 51, p.la 409 sub 1, rend. cat. € 426,08 Cat A/2;
- unità immobiliare sita in Comune di SS. Cosma e Damiano (LT), Via F. Baracca s.n.c. identificato in catasto Fabbr. Foglio 51, p.la 409 sub 5, rend. cat. € 335,70 cat. A/2.

Con riferimento a tutti gli altri beni dei debitori ricorrenti, il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;



dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;  
ordina al liquidatore, ove vi siano nel patrimonio dei ricorrenti beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (Conservatore dei Registri Immobiliari e Pubblico Registro Automobilistico);

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai ricorrenti e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Cassino, il 10 febbraio 2023.

Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli

Il presidente, dott. Massimo Pignata

